

nello scritto contro di esso diretto e mandato alla Camera non si accenna a nissun fatto preciso e categoricamente indicato; neanco si adduce il menomo principio di prova che vi esistano fatti qualificati dalle leggi come veri reati. Leggendo la pretesa petizione si può credere di avere sott'occhio un articolo di qualche giornale, di quelli cioè che più declamano che non ragionino. Manca perfino una specifica conclusione sulla quale si possa invocare una deliberazione della Camera. Quindi la vostra Commissione non può far altro se non proporre l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 7698. Le monache Redentoriste di Ascoli, in Capitanata, espongono che, essendo esse dedite all'educazione della gioventù, si credono comprese nella disposizione del real decreto dell'11 febbraio 1861, che lascia sussistere i monasteri posti in simile condizione.

Esse aggiungono che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica minaccia l'esistenza del loro monastero, e quindi ricorrono per ciò alla Camera. La loro petizione è appoggiata dal nostro onorevole collega Minervini, il quale è pienamente informato delle circostanze di fatto relative a quest'affare. Potendo giovare che le cose sieno pienamente rischiarate, la vostra Commissione vi propone che questa petizione sia rimandata all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia.

**CASTELLANO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Castellano.

**CASTELLANO.** Parmi che abitualmente la Camera, quando si è trattato di petizioni di simil fatta, abbia preso il sistema di prenderle in considerazione soltanto quando sia dimostrato che i petenti, dopo essersi rivolti al Ministero, abbiano subito un rifiuto alla loro domanda.

Per quanto ho udito dal relatore, non parmi che queste monache abbiano avuto diniego di giustizia da parte del Ministero. Quindi non credo che la Camera, con una sua deliberazione, inviando la petizione al Ministero, possa pregiudicare sia la libertà d'azione del Ministero stesso, sia il giudizio che essa si deve riserbare sull'azione che dal Ministero sarà spiegata sul reclamo una volta che al Governo sarà rivolto dalle petenti.

In conseguenza io credo che la Camera, invece delle conclusioni della Commissione, debba adottare l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**DI CAVOUR, relatore.** Sta vero che generalmente si è sempre aspettato che vi fosse diniego di giustizia da parte del Ministero prima d'inviare al medesimo una petizione; ma questa non è una regola assoluta; ed io credo che in questa stessa seduta la Camera ne abbia mandate alcune senz'altro prima si fosse esaurito questo estremo, che è ragionevole, ma non è sempre indispensabile.

Qui si tratta che queste monache hanno un numero piuttosto competente di educande, e che, se l'educandato venisse sciolto così senza lasciar tempo ai parenti di provvedersi, potrebbero nascere degl'inconvenienti. In quanto ai fatti, noi abbiamo una lettera spiegativa dell'onorevole Minervini, il quale conosce bene l'affare.

Se si trattasse di un convento d'uomini, la cosa presenterebbe forse meno inconvenienti; ma, essendo questione di un convento di donne, si sa che, quando si scioglie, si presentano sempre inconvenienti. Egli è per ciò che la Commissione vi ha proposto l'invio della petizione al Ministero.

**CASTELLANO.** Contrariamente alle osservazioni testè esposte dall'onorevole relatore, mi permetto di far notare

alla Camera che le ragioni che egli ha presentate forse potranno esser tali che il Ministero, dopo di averne verificata la esattezza, ne terrà conto prima di pronunciare la soppressione del convento di cui trattasi; per conseguenza non mi sembra che le suddette osservazioni siano valevoli ad infermare un sistema che oramai venne adottato dalla Camera, dietro ragionevoli considerazioni.

Insomma io ritengo che l'invio che si decreterebbe dalla Camera, dandogli il senso che ordinariamente gli si dà, cioè di pregiudicare in certo modo la risoluzione del merito della questione, non sarebbe prudentemente pronunciato sino a quando il Ministero non prendesse un provvedimento il quale desse luogo a provocare dalla Camera, direi quasi, una deliberazione di revisione, alla quale non potrebbero aspirare le petenti che nel solo caso in cui fosse dimostrato di essersi dal potere esecutivo violata la legge nell'applicare ad esse la misura della soppressione fuori de' casi ne' quali ha luogo per virtù della legge stessa, innanzi a cui tutti sono eguali, nè si può dar luogo a privilegi singolari in un libero reggimento.

Epperò insisto per l'ordine del giorno puro e semplice.

**LAZZARO.** Io mi associo all'opinione emessa dall'onorevole Castellano.

Aggiungo che la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose provvede quali sieno quelle da doversi sopprimere e quali quelle da mantenersi.

Io faccio inoltre osservare che si tratta qui di un istituto religioso nella provincia di Capitanata. Quindi farebbe in questo momento un'impressione non molto soddisfacente agli abitanti di quella provincia agitatissima il vedere che la Camera prende in considerazione speciale (perchè, secondo me, sarebbe una considerazione speciale) queste religiose professe dell'istituto del Santissimo Redentore, tanto più che in certo modo si allontanerebbe dai precedenti, i quali, a quanto mi ricordo, sono stati già sanciti da essa, perchè altre volte, quando simili petizioni si sono presentate, la Camera è passata all'ordine del giorno puro e semplice, dicendosi che la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose provvede quali sono quelle da mantenersi e quali quelle da sopprimersi.

Io per conseguenza insisto che su questa petizione la Camera passi all'ordine del giorno puro e semplice.

**MAZZA.** È d'uopo che la Camera faccia una distinzione assai grave a questo riguardo.

Se si trattasse di una petizione da trasmettersi al ministro senza nessuna sorta di appoggio, e come una trasmissione pura e semplice, allora le osservazioni dell'onorevole preopinante e quelle dell'onorevole Castellano sarebbero veramente giuste.

Ma, se noi crediamo alle parole dette dall'onorevole Castellano stesso, egli ha ammesso all'onorevole relatore, come il rinvio, sopra le considerazioni da lui esposte, della petizione al Ministero non mancava di fondamento.

Adunque qui non si tratta più di una trasmissione pura e semplice, si tratta del rinvio di una petizione, la quale, anche sull'avviso degli onorevoli oppositori, merita che se ne tenga conto per le ragioni su cui si fonda.

Nè, d'altra parte, col rinvio si pregiudica punto la decisione del Ministero. Fatta la debita ponderazione dei fatti e degli argomenti addotti, il ministro deciderà.

La Camera, ripeto, non pregiudica la sua decisione. Ma è egli a dire con questo che il rinvio sia puro e semplice? No, o signori, la Camera per una parte giudica abbastanza fondata, abbastanza grave la petizione perchè sia trasmessa al